

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 663

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PREZIOSI OLINDO, CAFIERO, CREMISINI,  
CASALINUOVO, MUSCARIELLO, ROMANO BRUNO, BONINO, FOSCHINI

*Presentata il 4 dicembre 1958*

Interpretazione autentica dell'articolo 68 del testo unico  
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'articolo 68, penultimo capoverso, così dispone: « per l'infermità riconosciuta dipendente da cause di servizio sono, altresì, a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, *nonché un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato* ».

Trattasi di una norma di perfetta equità, quale non dovrebbe mancare in uno Stato civilmente ordinato. Senonché l'applicazione di detta norma — mentre non ha dato luogo ad inconvenienti per le altre sue fattispecie che evidentemente non potevano essere se non fattispecie in atto o future rispetto al momento della entrata in vigore della norma stessa — ne ha dato circa la concessione dell'equo indennizzo per la infermità permanente contratta a causa di servizio, e precisamente per quei casi nei quali la perdita dell'integrità fisica contratta e riconosciuta per cause di servizio fosse avvenuta in tempo anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In tali casi le singole Amministrazioni, cui l'equo indennizzo è stato chiesto, lo hanno

rifutato, forse avvalendosi della disposizione dell'articolo 51 del regolamento d'esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, secondo la quale « per conseguire l'equo indennizzo l'impiegato deve presentare domanda all'Amministrazione da cui dipende entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicato il decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica per causa di servizio, ovvero entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione dell'integrità fisica in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da cause di servizio »; o forse per avere voluto applicare all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il principio generale sancito nelle preleggi — articolo 11 — con la formula « la legge non dispone che per l'avvenire, non ha effetto retroattivo ».

Ma, né nell'una né nell'altra ipotesi il ragionamento tendente a denegare l'equo indennizzo appare giuridicamente ben fondato e rispondente alla lettera e allo spirito della norma principale che si deve applicare.

Non nell'ipotesi che il ragionamento negativo voglia fondarsi sulla disposizione regolamentare, adducendo che per le infermità persistenti la domanda di indennizzo sarebbe

fuori dal termine di sei mesi stabilito dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, poiché è chiaro che una norma regolamentare non può porre nel nulla la norma sostanziale che deve applicare, e poiché è chiaro che — mancando (ed è lacuna non commendevole) una norma transitoria — la norma dell'articolo 51 vada intesa nel solo modo in cui può intendersi, e cioè che per le infermità persistenti il termine di sei mesi debba decorrere dal momento della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1957, n. 686.

Né può dirsi fondato il ragionamento della Amministrazione nell'ipotesi che il ragionamento voglia fondarsi sull'articolo 11 delle preleggi perché non si ha in questo caso — della concessione dell'equo indennizzo per infermità persistenti — alcune retroattività dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Infatti i due elementi di fatto dai quali si genera in forza di questa norma, il diritto dell'equo indennizzo (1°) una infermità permanente contratta per causa di servizio; 2°) la qualità di impiegato civile dello Stato nel soggetto) sono entrambi *in atto* nel momento dell'applicazione della norma, il che esclude qualsiasi possibile ricorso al concetto di retroattività. Onde il diritto degli impiegati dello Stato di fruire dell'equo indennizzo stabilito dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il caso di perdita permanente dell'integrità fisica, anche se questa risalga ad epoca

anteriore alla pubblicazione della norma, appare chiaro. E, nel contrasto tra tale principio e la sua mancata applicazione, appare chiara l'opportunità di riaffermarlo con una nuova norma che valga da interpretazione autentica dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Necessario ci è parso altresì lo stabilire — di fronte alla sin qui denegata applicazione della norma — quanto è compreso nell'articolo 2 della nostra proposta di legge, e cioè un nuovo termine — della stessa durata di sei mesi già stabilita dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 — nel quale gli aventi diritto possono proporre la domanda di equo indennizzo; e il principio che coloro che già avessero proposta domanda e la avessero avuta respinta a causa dell'errore qui constatato — che sono poi le vere vittime della denegata applicazione della norma — abbiano, nel nuovo termine, facoltà di riproporla.

Onorevoli colleghi! Dicevamo all'inizio che il principio sancito dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto è un principio di perfetta equità quale non dovrebbe mancare in nessun Stato civilmente ordinato nei rapporti con i dipendenti della pubblica Amministrazione. Noi vi chiediamo, giacché l'esperienza lo mostra per alcuni casi necessario, di riaffermarlo approvando la presente proposta di legge, affinché, nel vigore di quel principio, non possano riscontrarsi casi di vera e propria denegata giustizia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'equo indennizzo stabilito dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati civili dello Stato i quali siano incorsi in infermità permanente a causa di servizio, spetta, secondo le tabelle di detto decreto, anche a coloro che tale perdita dell'integrità fisica abbiano contratta e abbiano avuta riconosciuta prima dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica.

## ART. 2.

Gli impiegati di cui all'articolo precedente hanno facoltà di inoltrare domanda all'Amministrazione dalla quale dipendono, per ottenere tale equo indennizzo, entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tale facoltà appartiene anche a coloro i quali avessero avuta respinta tale domanda per aver contratta la perdita dell'integrità fisica prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.